

CONVERSIONE IN LEGGE- 25 FEBBRAIO 2022 ORE 08:05

## Bonus investimenti, limiti al contante e cartelle a rate: come cambia il decreto Milleproroghe

*Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata*

Proroga fino al 31 dicembre 2022 del termine per completare gli investimenti in beni strumentali, ordinari e/o 4.0, "prenotati" entro il 31 dicembre 2021. Innalzamento del tetto del contante a 2.000 euro per il 2022. Nuova proroga della rateazione delle cartelle esattoriali scadute. Sono alcune delle disposizioni contenute nel decreto Milleproroghe, convertito definitivamente in legge. E ancora sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nel 2021, sterilizzazione anche delle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, applicazione delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. anche alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022 e novità per i rimborsi dei prestiti fino a 30.000 euro garantiti dal Fondo PMI.

Nella seduta di giovedì 24 febbraio 2022, il Senato ha approvato, con voto di fiducia, in via definitiva il DDL di conversione in legge, con modificazioni, del [D.L. n. 228/2021](#) (Milleproroghe).

Di seguito le principali previsioni contenute nella versione finale del provvedimento.

### Novità per i bilanci 2021

All'articolo 3 sono dettate alcune disposizioni di particolare rilievo per la campagna legata ai bilanci d'esercizio 2021.

#### **Svolgimento delle assemblee di società ed enti**

In primo luogo, il comma 1, conferma l'applicabilità delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. di cui all'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 anche alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.

La disposizione non riguarda il comma 1 del predetto articolo 106, che dispone l'allungamento a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio del termine di approvazione del bilancio. Pertanto, in base alla normativa attualmente vigente, l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 deve avvenire, salvo che sussistano particolari condizioni, nei termini ordinari di 120 giorni.

A seguito dalla proroga prevista dalla disposizione, per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2022:

- le **società di capitali**, le **società cooperative** e **mutue assicuratrici**, possono stabilire nell'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) che l'espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento all'assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo stesso luogo, ove la loro presenza sia prevista;

- le **società a responsabilità limitata** possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;

- le **società quotate**, oltre alle modalità di voto a distanza e alle modalità di partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, possono avvalersi dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente. Nell'avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite deleghe e subdeleghe. Tale disposizione si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante;

- le **banche popolari**, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono ricorrere all'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e possono prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante.

Ai sensi del comma 8-bis del D.L. 18/2020, le predette disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

**Leggi anche** Assemblee societarie a distanza: in quali casi si possono effettuare

### **Sterilizzazione perdite**

Con il comma 1-ter, invece, si interviene sull'art. 6, D.L. n. 23/2020, come modificato dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 266, legge di bilancio n. 178/2020), estendendo alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di sterilizzazione prevista dal D.L. n. 23/2020.

In sostanza, con la nuova norma si prevede che anche per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non trovano applicazione, fino alla chiusura del quinto esercizio successivo:

- gli articoli 2446, commi 2 e 3 (per le Spa) e 2482-bis, commi 4, 5, 6 (per le Srl) del Codice civile, riguardanti gli obblighi di riduzione del capitale in presenza di perdite superiori a un terzo;

- gli articoli 2447 (per le Spa) e 2482-ter (per le Srl) del Codice civile, riguardanti l'obbligo di ricapitalizzazione quando le perdite riducono il capitale sociale al di sotto dei limiti legali;

- le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita di capitale sociale, di cui rispettivamente all'articolo 2484, primo comma, numero 4), e all'articolo 2545-duodecies del Codice civile.

Ne consegue che, il termine entro il quale le perdite devono essere ripianate o devono, comunque, essere adottati i provvedimenti richiesti (quali la riduzione del capitale sociale, la sua ricostituzione o la trasformazione societaria) è rinviato fino al momento in cui si terrà l'assemblea chiamata alla approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo. In concreto, dunque, sarà l'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2026 a dover prendere i provvedimenti necessari.

Ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 23/2020, le perdite dovranno essere distintamente indicate nella **Nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

### **Sospensione ammortamenti**

Il comma 5-quinquiesdecies **sostituisce** l'ultimo periodo dell'art. 60, c. 7-bis, D.L. n. 104/2020, come modificato dall'art. 1, c. 711, legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), che aveva previsto la facoltà di differire la quota di ammortamento di beni materiali ed immateriali, per i soli soggetti che nel 2020 non avevano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo.

Con la nuova disposizione, invece, si consente a tutti i soggetti (che non adottano i principi contabili internazionali), indipendentemente dal comportamento adottato nel 2020, di sospendere anche nell'esercizio 2021 gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

**Leggi anche [Sospensione degli ammortamenti con proroga generalizzata per l'esercizio 2021](#)**

## Novità fiscali

Molteplici le norme in materia fiscale.

### Rateazione carichi ruolo

L'articolo 2-ter, aggiungendo il c. 5-bis all'art. 13-decies, D.L. n. 137/2020, prevede la riapertura dei termini, per i contribuenti decaduti da rateazioni di cartelle esattoriali prima dell'8 marzo 2020 (o del 21 febbraio 2020 per i contribuenti dei comuni lombardi e veneti della zona rossa individuata all'inizio dell'emergenza sanitaria, indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020), per richiedere per gli stessi debiti una nuova dilazione, senza che sia necessario saldare le rate scadute. La nuova domanda di rateazione, per un totale di **72 rate mensili**, potrà essere presentata (attraverso l'apposito servizio online messo a disposizione da Agenzia delle Entrate - Riscossione) entro il **30 aprile 2022**. La disposizione si applica anche alle richieste presentate **dal 1° gennaio 2022**. Le somme già versate restano comunque definitivamente acquisite.

Si sottolinea che per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, il beneficio si perderà in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

### Sanatoria sanzioni certificazione unica

Con l'articolo 3, comma 5-bis si **esclude l'applicazione** di sanzioni previste al comma 6-quinquies dell'art. 4 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998 (100 euro con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta), nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies (16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti).

### Termini agevolazioni prima casa

Il comma 5-septies, sempre dell'articolo 3, **proroga al 31 marzo 2022 la sospensione** dei termini previsti ai fini del mantenimento del beneficio "prima casa" e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Nello specifico il differimento interessa i seguenti termini:

- il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale l'acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici c.d. "prima casa" prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto;
- il termine di un anno entro il quale l'acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici "prima casa";
- il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato di cui all'art. 7 della legge n. 448/1998.

## Termini versamenti per attività di allevamento avicunicolo o suinicolo

L'articolo 3, comma 6-quater, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo, nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana, **proroga al 31 luglio 2022** i termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all'IVA, aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022.

I **versamenti sospesi** possono essere effettuati in **unica soluzione** entro il **16 settembre 2022** o in **4 rate mensili** di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.

## Recupero IVA fallimenti

L'articolo 3-bis è una norma di **interpretazione autentica** dell'art. 18, D.L. n. 73/2021, che, per le procedure concorsuali, ha ripristinato la possibilità per il cedente del bene o il prestatore del servizio di portare in detrazione l'IVA e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente già a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale. Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Con la nuova disposizione si precisa che il predetto art. 18, D.L. n. 73/2021 si applica alle procedure concorsuali avviate dal **26 maggio 2021** (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021) compreso, in luogo di applicarsi alle procedure concorsuali avviate successivamente al 26 maggio 2021.

## Sanatoria dei versamenti IRAP

Con l'articolo 20-bis si **posticipa al 30 giugno 2022** il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata e sospesa con il D.L. n. 34/2020, in caso di applicazione errata delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (*Temporary Framework*).

## Agevolazioni

Molte le novità in tema di agevolazioni.

### Bonus psicologo

L'articolo 1-quater, comma 3, istituisce, con una dote complessiva di 10 milioni di euro, il cosiddetto bonus psicologo. Il contributo spetta dalle **persone fisiche** con ISEE non superiore a **50.000 euro** a fronte delle spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Il contributo avrà un **importo massimo di 600 euro** a persona e sarà parametrato alle diverse fasce ISEE al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione saranno stabiliti con decreto interministeriale.

### Fondo garanzia PMI

Con il comma 4-bis dell'articolo 3 si interviene sul comma 55 della legge di bilancio 2022, il quale dispone, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, un **parziale ripristino** delle **modalità operative ordinarie** del Fondo di garanzia.

Con la nuova disposizione, in particolare, si prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022:

- i finanziamenti concessi per esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti, in favore dei beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4, 5 del modello di valutazione del merito creditizio sono garantiti dal Fondo nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la già menzionata misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante;

- i finanziamenti concessi per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, sono garantiti dal Fondo nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza del predetto modello di valutazione del merito creditizio.

### **Prestiti fino a 30.000 euro**

Novità anche i piccoli prestiti fino a 30.000 euro, di cui alla lettera m) dell'art. 13, c. 1, D.L. 23/2020.

In particolare, al comma 4-ter dell'articolo 3 viene disposto che, per tali finanziamenti il cui inizio del **rimborso del capitale** è previsto nel corso dell'anno 2022, tale **termine** può essere **prolungato**, su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

### **Bonus investimenti**

Con l'articolo 3-quater, si **proroga** fino al **31 dicembre 2022** il termine per completare gli investimenti in **beni strumentali**, ordinari e/o 4.0, "prenotati" entro il 31 dicembre 2021 (ovvero gli investimenti per i quali l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo). Per effetto della disposizione, quindi per gli investimenti **prenotati** entro il 31 dicembre 2021 e **completati** entro il 31 dicembre 2022 si potrà beneficiare del bonus investimenti con le **aliquote** previste per il 2021, pari a:

- per i beni **materiali** e **immateriali ordinari** non 4.0: 10% del costo (15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;

- per i **beni materiali 4.0**: 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

**Leggi anche Bonus investimenti: tempo fino al 31 dicembre per completare gli investimenti prenotati entro il 2021**

Per i **nuovi** investimenti (ovvero gli investimenti non "prenotati" entro il 31 dicembre 2021) effettuati nel **2022**, invece, l'**aliquota agevolativa** è pari a:

- per i **beni materiali** e **immateriali**: 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;

- per i **beni materiali 4.0**: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

### **Spese per visti e asseverazione**

Con l'articolo 3-sexies si chiarisce che per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, sono **detraibili** anche le spese sostenute dal **12 novembre 2021** al **31 dicembre 2021** per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni. per l'esercizio dell'opzione sconto in fattura o per la cessione del credito.

**Leggi anche Spese per visti e asseverazioni detraibili anche per il 2021**

## Incentivi per impianti a biogas

L'articolo 11, comma 5-septies, al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, **proroga**, dal 2021 al **2022**, gli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per gli impianti di produzione di **energia elettrica** alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80% da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto.

## Bonus cuochi professionisti

L'articolo 18-quater **proroga al 31 dicembre 2022** la validità del credito d'imposta per i cuochi professionisti, istituito dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. da 117 a 123, legge n. 178/2020).

Si dispone inoltre che il beneficio si applica non più nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (Temporary Framework) ma del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

**Leggi anche [Bonus Chef: rinnovato fino al 2023 per investimenti e formazione](#)**

## Bonus terme

Con riferimento allo specifico settore del turismo, il comma 2 dell'articolo 12 integra l'art. 29-bis, c. 1, D.L. n. 104/2020, relativo alla concessione di **buoni per l'acquisto di servizi termali**, disponendo che l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il **rimborso** dell'importo corrispondente al valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.

## Rimborsi viaggi

Con il comma 2-quater, sempre dell'articolo 12, si **estende di 6 mesi** - da 24 a 30 mesi - dalla data di emissione, il periodo di **validità** dei **voucher** emessi da vettori o strutture ricettive (in alternativa al rimborso) a fronte della mancata fruizione per ragioni legate alla pandemia di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico.

## Contributi editoria

Con il comma 4-ter dell'articolo 14, comma 4-ter si **slitta a 72 mesi** (da 60) il differimento dell'entrata in vigore dei termini di riduzione dei contributi per l'editoria previsti dalla legge di bilancio per il 2019.

## Aiuti di Stato

L'articolo 20 **adegua il Regime Quadro** predisposto dal D.L. n. 34/2020 per gli aiuti alle imprese da parte delle Regioni, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio alla proroga al 30 giugno 2022 del Quadro temporaneo di aiuti di Stato (*Temporary Framework*).

## Enti del Terzo settore

### Società di mutuo soccorso

L'articolo 9, comma 1, novella l'art. 43, c. 1, D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) **rinviano al 31 dicembre 2022** il termine entro cui le società di mutuo soccorso (SOMS), già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017), possono **trasformarsi in associazioni** del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale senza devoluzione del patrimonio.

Successivamente al 31 dicembre 2022, le SOMS potranno volontariamente decidere di

trasformarsi in APS o altro ente del Terzo settore, risultando però obbligate in tal caso a devolvere il patrimonio così come previsto dalla disciplina delle società di mutuo soccorso.

Le SOMS che non optano per la trasformazione continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dall'art. 43 del Codice del Terzo Settore (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota n. 12411 del 16 novembre 2020).

### **Fabbricerie**

I commi 1-bis a 1-quater invece estendendo alle fabbricerie la disciplina che il Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) e il D.lgs. n. 112/2017, relativo alle imprese sociali, stabiliscono per gli **enti religiosi** civilmente riconosciuti.

### **5 per mille**

Il comma 6, sempre dell'articolo 9, prevede che **esclusivamente** le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**) di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 460/1997, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021 continueranno fino al **31 dicembre 2022** ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal D.P.C.M. 23 luglio 2020 per gli enti del volontariato.

Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del D.lgs. n. 117/2017, che non siano già regolarmente accreditate al 5 per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al 5 per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.

### **ASD**

Con il comma 4-quater dell'articolo 14 si dispone, per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza Covid-19, la **proroga** fino al **31 dicembre 2025** delle **concessioni demaniali** e comunali relative ad impianti sportivi.

## **Ulteriori disposizioni**

### **Liquidità delle imprese appaltatrici**

L'articolo 3, comma 4, **proroga** al **31 dicembre 2022** la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare l'importo massimo dell'anticipazione sul valore del contratto di appalto dal 20 al 30%.

### **Revisori legali**

Il comma 5-terdecies dispone che il **mancato assolvimento** degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a **decorrere dal 30 aprile 2022**.

### **Tetto contanti**

Con il comma 6-septies, sempre dell'articolo 3, si modifica il comma 3-bis dell'articolo 49 del D.lgs. n. 231/2007, si **riporta** a **2.000 euro** il limite all'uso del contante fino al **31 dicembre 2022**.

Dal 1° gennaio 2023, la soglia si ridurrà, stando all'attuale normativa, a 1.000 euro.

### **Regime semplificato autorizzazioni suolo pubblico**

L'articolo 3-quinquies **conferma** fino al **30 giugno 2022** le disposizioni, contenute nell'art. 9-ter, c. 4 e 5, D.L. n. 137/2020, che, rispettivamente, per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti

l'utilizzo di suolo pubblico:

- consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell'imposta di bollo delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle domande di ampliamento delle superfici già concesse;

- escludono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti sia soggetta a talune autorizzazioni e ai termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

### **Sanzioni per inosservanza obblighi informativi**

L'articolo 3-septies **proroga al 1° gennaio 2023** l'applicazione delle **sanzioni** previste dalla legge n. 124/2017 per l'inosservanza dell'obbligo a carico delle imprese di pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria (importo complessivo superiore a 10.000 euro) ricevute da pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente.

### **Esami di abilitazione professionale**

L'articolo 6, comma 4, **conferma** fino al **31 dicembre 2022** le **norme derogatorie** che consentono lo svolgimento in forma semplificata degli esami di abilitazione per l'iscrizione all'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (così come farmacisti, veterinari, ecc.), nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, possano essere svolti in modalità semplificata e che il tirocinio possa essere svolto a distanza.

### **Professione forense**

In tema di professione forense, all'articolo 8:

- il comma 4-bis **riduce a 16 mesi** la durata del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione dell'anno accademico 2019/2020;

- il comma 4-quater **proroga di un ulteriore anno** l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2023 anziché dalla sessione 2022.

### **Lavoro e previdenza**

In materia di lavoro e previdenza, all'articolo 9:

- il comma 5, intervenendo sull'art. 28, c. 2, D.Lgs. n. 148/2015, **abroga** la previsione che limitava la **contribuzione** in favore del Fondo di integrazione salariale (FIS) alle imprese che occupano mediamente fino a 15 dipendenti;

- il comma 8 **estende l'operatività** del Fondo Nuove Competenze al 2022;

- Il comma 8-bis, integrando l'art. 38, c. 2-bis, D.L. n. 73/2021, **stanza 2 milioni di euro** per l'anno 2022, che costituiscono limite massimo di spesa, al fine di non applicare ai lavoratori che godono del trattamento di mobilità in deroga le riduzioni previste nei casi di terza e quarta proroga dei medesimi trattamenti.

### **Etichettatura imballaggi**

Con riguardo alla normativa di etichettatura ambientale degli imballi, l'articolo 11, commi 1 e 2:

- **rinvia al 31 dicembre 2022** la data di applicazione della disciplina;

- **prevede** che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura previsti e già posti in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle

scorte;

- **demanda** ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi.

### **Udienze tributarie**

Il comma 3 dell'articolo 16 **proroga** fino al **30 aprile 2022** il termine di cui all'art. 27, c. 1, primo periodo, D.L. n. 137/2020, che consente nel processo tributario lo svolgimento delle **udienze** pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione, con decreto motivato, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del decreto, la disposizione proroga non solo le udienze a distanza ma anche le trattazioni con scambio di note scritte.